

*Giustificato mese proprio a tutte le Camere
manovratamente del Lavoro 4 1-9-48 N. 16*

CAMERA CONFEDERALE PROV.LE DEL LAVORO
P E S A R O

UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI
P E S A R O

VERBALE D'ACCORDO

Addì 11 del mese di Giugno 1948 in Pesaro presso la sede della Camera Confederale Prov.le del Lavoro

TRA

l'Unione Artigiani della Provincia di Pesaro=Urbino rappresentata dal proprio Presidente Sig. Bernini Lindoro e dai Consiglieri Borsetti Carlo e Caccarelli Giuseppe

E

la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Pesaro=Urbino rappresentata dal Segretario responsabile dr. Angelo Arcangeli,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1) A datare dal 1/6/948 per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane viene regolato il rapporto di lavoro come agli articoli che seguono;
- 2) Sono considerati artigiani quelle aziende che non occupano più di 5 dipendenti esclusi i familiari.
- 3) Le Ditte potranno assumere da un minimo di uno apprendista ad un massimo di tre.
- 4) L'assunzione degli apprendisti, il cui rapporto di lavoro sarà regolato dal presente accordo, sarà fatta su richiesta della Ditta all'Ufficio di collocamento, sentiti i pareri dell'Unione Artigiani e della Camera Confederale del Lavoro.
- 5) Non potrà essere assunto in qualità di apprendista il giovane di età inferiore ai 14 anni e superiori ai 18 anni.
- 6) L'apprendista dovrà osservare l'orario giornaliero di lavoro fissato per legge e concordato tra le Associazioni. L'artigiano dovrà concedere all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sui salari, i permessi necessari per frequentare i corsi appositamente istituiti per la sua formazione professionale; i permessi retribuiti non potranno superare le ore 4 settimanali. L'artigiano avrà diritto di esigere dall'apprendista una attestazione scritta di frequenza e di profitto.

./.

ARTICOLO 10

Art. 10 del testo di legge in vigore presso la sede della Camera
Costituzionale. Invece del lavoro

ORA

Il presente articolo della Costituzione di lavoro è stato approvato dal
Comitato Nazionale Sig. Enrico Rinaldi e dal Comitato Nazionale
di lavoro e di lavoro

La Camera Costituzionale del lavoro della Provincia di lavoro e di lavoro
Costituzionale del lavoro e di lavoro

ARTICOLO 11

Art. 11 del testo di legge in vigore presso la sede della Camera
Costituzionale. Invece del lavoro e di lavoro

Il presente articolo della Costituzione di lavoro è stato approvato dal
Comitato Nazionale Sig. Enrico Rinaldi e dal Comitato Nazionale
di lavoro e di lavoro

La Camera Costituzionale del lavoro della Provincia di lavoro e di lavoro
Costituzionale del lavoro e di lavoro

Il presente articolo della Costituzione di lavoro è stato approvato dal
Comitato Nazionale Sig. Enrico Rinaldi e dal Comitato Nazionale
di lavoro e di lavoro

La Camera Costituzionale del lavoro della Provincia di lavoro e di lavoro
Costituzionale del lavoro e di lavoro

Il presente articolo della Costituzione di lavoro è stato approvato dal
Comitato Nazionale Sig. Enrico Rinaldi e dal Comitato Nazionale
di lavoro e di lavoro

La Camera Costituzionale del lavoro della Provincia di lavoro e di lavoro
Costituzionale del lavoro e di lavoro

Il presente articolo della Costituzione di lavoro è stato approvato dal
Comitato Nazionale Sig. Enrico Rinaldi e dal Comitato Nazionale
di lavoro e di lavoro

La Camera Costituzionale del lavoro della Provincia di lavoro e di lavoro
Costituzionale del lavoro e di lavoro

Il presente articolo della Costituzione di lavoro è stato approvato dal
Comitato Nazionale Sig. Enrico Rinaldi e dal Comitato Nazionale
di lavoro e di lavoro

- 7) L'artigiano è tenuto all'osservanza di tutte le norme assicurative e previdenziali, ed i contributi saranno, conformemente alle stesse, a totale suo carico.
- 8) Le retribuzioni minime spettanti agli apprendisti saranno regolate seguendo le modalità e gli scatti seguenti:

Apprendisti di 1^a assunzione di età fra i 14 e i 16 anni

- 1° semestre - retribuzione libera.
- 2° " - 60% della retribuzione globale in atto nel settore industria gruppo A riferentesi alla stessa età.
- 3° " - 80% della retribuzione globale in atto nel settore industria gruppo A riferentesi alla stessa età.
- 4° " - 90% della retribuzione globale in atto nel settore industria gruppo A riferentesi alla stessa età.

Apprendisti di 2^a assunzione di età fra i 17 e i 18 anni.

- 1° semestre - retribuzione libera.
- 2° " - 70% della retribuzione globale in atto nel settore industria gruppo A riferentesi alla stessa età.
- 3° " - 90% della retribuzione globale in atto nel settore industria gruppo A riferentesi alla stessa età.

L'apprendista all'inizio del 19° mese deve percepire il salario dell'apprendista industriale.

- 9) In caso di cessazione del rapporto di lavoro la gratifica natalizia, le ferie maturate, nonché la liquidazione dell'anzianità in caso di licenziamento, verranno conteggiate sull'ultima retribuzione.
- 10) La liquidazione, le ferie, la gratifica natalizia, le feste nazionali ed infrasettimanali, saranno conteggiate nella misura e con le modalità previste nei contratti per l'apprendistato artigiano ed in mancanza in quelli relativi alla categoria del gruppo A dell'industria.
- 11) Il licenziamento o le dimissioni dovranno essere motivate, con almeno un preavviso scritto di una settimana. Le eventuali contestazioni saranno regolate amichevolmente dalle due Organizzazioni, con riferimento alla particolare natura dell'apprendista artigiano.
- 12) L'apprendista potrà richiedere, ancor prima del tempo previsto dall'articolo 8, la retribuzione piena del gruppo A industria, assoggettandosi, in caso di rifiuto, ad una prova di capacità dinanzi ad una commissione costituita pariteticamente da rappresentanti delle due Organizzazioni; così pure al compimento del 18° anni di età l'apprendista potrà richiedere la prova di capacità per il passaggio alla categoria di operaio qualificato.
- 13) L'artigiano dovrà curare l'insegnamento professionale all'apprendista. L'apprendista non potrà essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti all'apprendistato, attenendosi alla legge sulla protezione dei giovani lavoratori.
- 14) Agli effetti del trattamento economico di cui all'articolo 8, sarà riconosciuto all'apprendista che eventualmente passi da una azienda ad un'altra simile il periodo di apprendistato già effettuato e

Il primo punto è quello della libertà di commercio
e di navigazione. Il secondo punto è quello della
libertà di commercio e di navigazione.

Il terzo punto è quello della libertà di commercio
e di navigazione. Il quarto punto è quello della
libertà di commercio e di navigazione.

Il quinto punto è quello della libertà di commercio
e di navigazione. Il sesto punto è quello della
libertà di commercio e di navigazione.

Il settimo punto è quello della libertà di commercio
e di navigazione. L'ottavo punto è quello della
libertà di commercio e di navigazione.

Il nono punto è quello della libertà di commercio
e di navigazione. Il decimo punto è quello della
libertà di commercio e di navigazione.

Il undicesimo punto è quello della libertà di commercio
e di navigazione. Il dodicesimo punto è quello della
libertà di commercio e di navigazione.

Il tredicesimo punto è quello della libertà di commercio
e di navigazione. Il quattordicesimo punto è quello della
libertà di commercio e di navigazione.

Il quindicesimo punto è quello della libertà di commercio
e di navigazione. Il sedicesimo punto è quello della
libertà di commercio e di navigazione.

Il diciassettesimo punto è quello della libertà di commercio
e di navigazione. Il diciottesimo punto è quello della
libertà di commercio e di navigazione.

Il diciannovesimo punto è quello della libertà di commercio
e di navigazione. Il ventesimo punto è quello della
libertà di commercio e di navigazione.

Il vicesimo punto è quello della libertà di commercio
e di navigazione. Il ventunesimo punto è quello della
libertà di commercio e di navigazione.

registrato sul libretto di lavoro, ivi compreso quello a paga libera. All'apprendista che alla data di applicazione del presente contratto si trovi alla dipendenze di una ditta artigiana, dovrà essere dalla stessa mantenuto il miglior trattamento.

- 15) Per tutto quanto non compreso nel presente accordo, varrà il contratto nazionale per l'apprendistato artigiano ed in mancanza il contratto nazionale del gruppo A industria, nonchè le norme legislative a tutela dell'apprendista.
- 16) Le parti si impegnano reciprocamente, qualora si stipuli in sede nazionale un contratto per l'apprendistato artigiano a procedere, entro il termine di un mese dalla sua applicazione, alla stipulazione di un contratto integrativo provinciale tenendo nella dovuta considerazione la particolare situazione locale.
- 17) Il presente accordo salvo quanto stabilito dall'art. 16, avrà decorso dal 18/6/1948 ed avrà la durata di sei mesi - intendendosi tacitamente rinnovato per un ugual periodo ove non venga disdettato da una o da entrambi le parti con lettera raccomandata entro un mese dalla sua scadenza. La Camera del Lavoro si impegna a dare il massimo appoggio all'azione svolta dall'artigianato per ottenere un alleggerimento degli oneri contributivi per l'assicurazione sociale degli apprendisti allo scopo di agevolare al massimo la loro assunzione presso i laboratori artigiani.
- 18) Il presente contratto sarà applicato in tutta la provincia e per tutte le categorie, esclusa quella dei sarti e barbieri per la quale vi-ge ancora il concordato stipulato a suo tempo.

Letto approvato e sottoscritto.

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DELLA PROV. DI PESARO=URBINO

(dr. Angelo Arcangel)

UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA
DI PESARO=URBINO

(Bernini Lindoro)

